



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 84/12
Lussemburgo, 21 giugno 2012

Sentenza nella causa C-5/11
Titus Alexander Jochen Donner

La libera circolazione delle merci può essere limitata per motivi di tutela del diritto d'autore

Uno Stato membro può promuovere azioni penali nei confronti del trasportatore per concorso nella distribuzione di copie di opere nel territorio nazionale, anche se tali opere non sono tutelate nello Stato membro del venditore

Il sig. Donner, cittadino tedesco, è stato condannato dal Landgericht München II (tribunale regionale di Monaco II) per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d'autore. In base agli accertamenti del giudice, il sig. Donner, tra il 2005 e il 2008, aveva contribuito alla distribuzione in Germania di riproduzioni di oggetti di arredamento in stile «Bauhaus»¹ tutelati in Germania dal diritto d'autore.

Tali copie di opere provenivano dall'Italia ove, tra il 2002 e il 2007, non erano tutelate dal diritto d'autore, o non erano completamente protette all'epoca dei fatti, poiché, secondo la giurisprudenza italiana, questa protezione non poteva essere utilmente opposta ai produttori che le riproducevano e/o le immettevano sul mercato già da diverso tempo. Le riproduzioni erano state offerte in vendita dall'impresa italiana Dimensione Direct Sales a clienti residenti in Germania, per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste nonché mediante l'invio di comunicazioni pubblicitarie nominativamente indirizzate a specifici destinatari e tramite un sito Internet tedesco.

Quanto al trasporto delle riproduzioni verso la Germania, la Dimensione raccomandava l'impresa italiana di spedizioni In.Sp.Em., di cui il sig. Donner era il titolare. Gli autisti della In.Sp.Em. prendevano in consegna in Italia la merce ordinata dai clienti tedeschi, a fronte del pagamento di quest'ultima alla Dimensione. All'atto della consegna della merce ai clienti in Germania, gli autisti della In.Sp.Em. richiedevano loro il pagamento del prezzo e le spese di trasporto. Giuridicamente, la proprietà degli oggetti venduti dalla Dimensione era stata trasferita ai clienti tedeschi in Italia. Tuttavia, il potere effettivo di disporre era stato trasferito ai clienti, con il concorso del sig. Donner, solo all'atto della consegna in Germania. Pertanto, secondo il tribunale regionale, la distribuzione ai sensi del diritto d'autore non aveva avuto luogo in Italia, bensì in Germania, ove essa era vietata in mancanza di autorizzazione dei titolari del diritto d'autore.

Il sig. Donner ha proposto contro la sentenza del tribunale regionale ricorso in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania). Questo giudice desidera sapere se l'applicazione della normativa tedesca di diritto penale costituisca nella fattispecie una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci garantita dal diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia rileva, in primo luogo, che l'applicazione del diritto penale nel caso di specie presuppone che sia avvenuta nel territorio nazionale una «distribuzione al pubblico» ai sensi del diritto dell'Unione². Al riguardo, essa dichiara che un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e

¹ Si trattava, in particolare, di riproduzioni di sedie dell'«Aluminium Group», progettate da Charles e Ray Eames, della «Lampada Wagenfeld», progettata da Wilhelm Wagenfeld, di mobili da seduta progettati da Le Corbusier, del tavolino «Adjustable Table» e della lampada «Tubelight», progettati da Eileen Gray, nonché di sedie cantilever in acciaio, progettate da Mart Stam.

² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d'autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una siffatta distribuzione. Nella fattispecie, la Corte riconosce al giudice nazionale il compito di valutare se esistano indizi che consentano di concludere che detto commerciante abbia realizzato una distribuzione simile al pubblico.

In secondo luogo, la Corte dichiara che il divieto, sanzionato penalmente, della distribuzione in Germania costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Una restrizione del genere, tuttavia, può essere giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Infatti, la restrizione si basa sulla disparità, nei differenti Stati membri, delle condizioni pratiche di tutela³ dei rispettivi diritti d'autore. Tale disparità è indissolubilmente connessa all'esistenza stessa dei diritti esclusivi. Nel caso di specie, la tutela del diritto di distribuzione non può essere intesa nel senso di comportare una compartimentazione sproporzionata o artificiale dei mercati. Infatti, l'applicazione del diritto penale può essere ritenuta necessaria per proteggere l'oggetto specifico del diritto d'autore, che conferisce segnatamente il diritto esclusivo di sfruttamento. **La restrizione risulta pertanto giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito.**

Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali nei confronti del trasportatore per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d'autore nel caso in cui esse siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro (Germania) nell'ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro (Italia) ove tale opera non è tutelata dal diritto d'autore o la protezione di cui beneficia non può essere utilmente opposta ai terzi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

³ La Corte si è già pronunciata in tal senso per quanto riguarda la disparità delle normative nazionali in materia di diritto d'autore nella sentenza del 24 gennaio 1989, EMI Electrola, 341/87.